

## **RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 118/1962 SULLA PARITA' DI TRATTAMENTO (SICUREZZA SOCIALE).**

In riscontro alla richiesta della Commissione di Esperti, si invia un rapporto dettagliato sull'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, con le risposte alle domande del questionario.

Si inviano, altresì, i chiarimenti in ordine alle osservazioni della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL).

### **Risposte alle domande del questionario e alle osservazioni della CGIL.**

**La previsione di cui all'articolo 2 della Convenzione**, trova applicazione per effetto dell'articolo 38, comma 2, della Costituzione, il quale prevede che “i lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

Tale disposizione è valida per tutti i lavoratori e, quindi, anche per gli stranieri che lavorano in Italia.

**In merito all'articolo 3 della Convenzione**, riguardante la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra i cittadini di altri Stati Membri nei quali è in vigore la Convenzione in esame e i cittadini italiani, si comunica quanto segue.

La legislazione italiana riconosce a tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, il diritto alle prestazioni previste dall'articolo 2 della Convenzione in esame.

In particolare, per quanto riguarda la **domanda di cui al punto A**, si fa presente che l'Italia ha recepito, con legge 30 settembre 1993, n. 388, l'Accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone (sia cittadini comunitari che extracomunitari) nei Paesi dell'Unione Europea.

Si fa altresì presente che l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), dispone che “ogni cittadino dell'UE che risiede nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato CE e che il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”.

Pertanto, in presenza dei suddetti requisiti, i cittadini comunitari e i loro familiari possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle prestazioni assistenziali e previdenziali previsti per i cittadini italiani.

Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, si precisa che l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, stabilisce che la Repubblica italiana, in attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Si segnala, inoltre, che il Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, estende l'applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e del Regolamento (CEE) n. 574/72, in materia di sicurezza sociale, ai cittadini di Paesi terzi e ai loro familiari e superstiti, "purché siano in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro".

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare n. 118 del 1° luglio 2003 dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

In riferimento alle **prestazioni previste dall'articolo 2** della Convenzione in esame, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda la previsione di cui al **punto a)**, si precisa che i cittadini stranieri residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno hanno diritto all'assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), con parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.

L'assistenza sanitaria spetta, oltre che agli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, anche ai loro familiari, se a carico e regolarmente soggiornanti.

Il Servizio Sanitario Nazionale è l'insieme di strutture e servizi che assicurano la tutela della salute e l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini italiani e stranieri.

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale si effettua presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) del territorio in cui si ha la residenza ovvero presso quella in cui si ha l'effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno).

L'Azienda Sanitaria Locale è il complesso di ospedali, ambulatori, consultori e uffici che, in ambito territoriale, provvede alla salute della popolazione.

All'atto dell'iscrizione, al cittadino straniero viene rilasciata la tessera sanitaria, che dà diritto a ricevere gratuitamente, ovvero dietro pagamento di una quota a titolo di contributo (ticket sanitario), le seguenti prestazioni sanitarie: visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, prescrizione di farmaci, assistenza per riabilitazione e protesi, ecc.

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per: attività di lavoro subordinato; attività di lavoro autonomo; iscrizione nelle liste di collocamento; motivi familiari e ricongiungimento familiare; per asilo politico; per asilo umanitario; attesa di adozione; affidamento; acquisizione della cittadinanza; motivi di salute (in caso di malattia o d'infortunio che non consenta di lasciare il territorio nazionale).

L’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del medesimo: può essere, quindi, rinnovata anche presentando alla Azienda Sanitaria Locale la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Non hanno l’obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale i cittadini stranieri che non rientrano fra le suddette categorie, i quali sono comunque tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante la stipula di una polizza assicurativa, estesa anche ai familiari a carico, valida sul territorio italiano.

Ai cittadini stranieri di cui trattasi, se regolarmente soggiornanti, è data altresì la facoltà di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, insieme ai propri familiari, dietro pagamento del previsto contributo.

Non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale gli stranieri che entrano in Italia per motivi di cura, i quali devono provvedere al pagamento degli oneri relativi alle cure effettuate.

Ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e/o al soggiorno (perché sprovvisti di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni), qualora privi di risorse economiche sufficienti, viene garantita l’assistenza mediante il rilascio, da parte di qualsiasi Azienda Sanitaria Locale o Azienda Ospedaliera, di un tesserino recante un codice di identificazione, chiamato S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente).

Tale tesserino ha validità semestrale, è rinnovabile in caso di permanenza in Italia ed è valido su tutto il territorio nazionale.

Il rilascio del tesserino è subordinato ad una dichiarazione di indigenza da parte dello straniero, attraverso la compilazione del modello predisposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e/o al soggiorno sono comunque assicurate, nelle strutture pubbliche ed accreditate, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio.

Sono altresì assicurati gli interventi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva (interventi per la tutela della gravidanza e della maternità, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale, la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive e le attività finalizzate alla tutela della salute mentale).

In merito alla previsione di cui al **punto b)**, riguardante le prestazioni per la malattia, si fa presente che il lavoratore che si ammala, in sostituzione della retribuzione, ha diritto ad un’indennità di malattia pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi 20 giorni di malattia e al 66,66% della stessa retribuzione per i giorni successivi della malattia o nei casi di ricaduta.

I contratti collettivi di lavoro, comunque, prevedono quasi sempre che le percentuali sopra indicate siano integrate dal datore di lavoro, fino a garantire il 100% della normale retribuzione.

L’indennità di malattia spetta per un periodo massimo di 180 giorni per ciascun anno solare: i primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro; a partire dal 4° giorno di malattia è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvede al pagamento.

Il lavoratore comunitario o extracomunitario assicurato con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha diritto alle stesse prestazioni previste per i lavoratori italiani.

In merito alla previsione di cui al **punto c)**, riguardante le prestazioni per la maternità, si precisa che la lavoratrice, in virtù di quanto disposto dall'articolo 22 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), ha diritto ad un'indennità di maternità.

Tale indennità è sostitutiva della retribuzione ed è corrisposta alle lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio o per interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno.

L'indennità spetta: alle lavoratrici dipendenti; alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e coloni, artigiane e commercianti); alle lavoratrici domestiche; alle lavoratrici agricole; alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi; al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre lavoratrice, in casi particolari (morte o grave malattia della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del minore al padre).

L'indennità di cui trattasi spetta anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo, per i 3 mesi successivi all' ingresso del minore in famiglia, a condizione che il bambino non abbia superato i 6 anni di età (18 per i minori stranieri).

L'indennità spetta anche alle lavoratrici comunitarie ed extracomunitarie.

L'importo di tale indennità è pari all'80% della retribuzione media giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione dal lavoro.

Le lavoratrici madri ricevono l'indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, e cioè: nei due mesi precedenti la data presunta del parto; nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

Nel caso, invece, di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno, l'indennità viene concessa solo per 30 giorni.

Le lavoratrici dipendenti possono utilizzare con flessibilità il periodo di astensione obbligatoria: infatti, è riconosciuto loro il diritto di rimanere al lavoro fino all'ottavo mese di gravidanza e di recuperare dopo la nascita del bambino il periodo di astensione non utilizzato. Per le lavoratrici dipendenti, l'indennità è pagata dal datore di lavoro che, successivamente, viene rimborsato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con il conguaglio dei contributi.

Per le lavoratrici autonome, il pagamento è effettuato direttamente dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Occorre, altresì, precisare che, oltre l'indennità di maternità di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 151/2001, la normativa vigente prevede a favore delle lavoratrici madri le prestazioni di seguito indicate: assegno di maternità a carico dello Stato; assegno di maternità di base concesso dai Comuni.

A tale proposito, si precisa quanto segue.

Assegno di maternità a carico dello Stato: la materia è disciplinata dall'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 2 e seguenti del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, a cui si rinvia.

Ai sensi della citata normativa, lo Stato, per ogni figlio nato dal 2 luglio 2000 o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 2 luglio 2000, corrisponde un assegno di maternità alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, aventi determinati requisiti lavorativi o assicurativi (in pratica, quelle che possono vantare il versamento all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di contributi per maternità, per aver svolto almeno 3 mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto) e alle quali non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità.

L'assegno, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

La domanda per l'assegno deve essere presentata alla sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del territorio di residenza del soggetto che chiede la prestazione entro 6 mesi dalla nascita o dall'adozione o dall'affidamento preadottivo.

Se l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dopo i dovuti accertamenti, accoglie la domanda, il beneficiario ha diritto a ricevere l'assegno entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Se, invece, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non accoglie la domanda, questa viene automaticamente trasmessa al Comune territorialmente competente, affinché il richiedente riceva l'assegno di maternità concesso dai Comuni.

Al riguardo, occorre precisare che l'assegno di maternità a carico dello Stato non è cumulabile con l'assegno concesso dai Comuni. Qualora quest'ultimo sia stato già concesso o erogato, l'assegno di maternità a carico dello Stato potrà essere concesso limitatamente alla quota differenziale, sempre che sussistano i necessari requisiti contributivi e lavorativi.

Assegno di maternità concesso dai Comuni: la materia è disciplinata dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'articolo 49, comma 12, della legge n. 488/1999, dall'articolo 74 del decreto legislativo n. 151/2001 e dall'articolo 10 e seguenti del D.M. n. 452/2000, a cui si rinvia.

Ai sensi della citata normativa, il Comune di residenza concede un assegno di maternità per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data.

Tale assegno, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001 e dell'articolo 10 del D.M. n. 452/2000, viene concesso dai Comuni alle madri cittadine italiane o comunitarie ovvero extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità.

Si fa altresì presente che, ai fini della concessione dell’assegno di maternità di cui trattasi, le cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche sono equiparate alle cittadine italiane.

Conseguentemente, fermi restando gli altri requisiti di legge, le rifugiate politiche possono accedere al beneficio in esame anche se non in possesso della carta di soggiorno.

L’assegno di cui trattasi, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai Comuni, è erogato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sulla base dei dati forniti dai Comuni.

La domanda per l’assegno deve essere presentata al Comune di residenza della madre, entro 6 mesi dalla nascita o dall’adozione o dall’affidamento preadottivo.

Prima di passare all’esame delle singole prestazioni pensionistiche, occorre precisare che i cittadini stranieri che svolgono in Italia una regolare attività lavorativa possono ottenere, previo versamento dei contributi previdenziali all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le stesse prestazioni pensionistiche previste per i lavoratori italiani.

Occorre altresì chiarire che, in tale ambito, l’Italia, oltre ad applicare la normativa comunitaria di sicurezza sociale sopra richiamata, ha stipulato da tempo Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con numerosi Paesi extracomunitari, allo scopo di garantire a chi ha lavorato in Italia e all’estero la stessa tutela previdenziale prevista per chi ha lavorato soltanto in Patria.

Le Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale consentono, in linea generale, la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati nei due Stati convenzionati, ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali. L’importo della pensione viene determinato da ogni Stato contraente in base alla propria normativa ed in proporzione ai periodi di lavoro svolti sul proprio territorio.

Nelle Convenzioni sono disciplinati i trattamenti pensionistici e le prestazioni a termine, secondo gli accordi sottoscritti dalle Parti contraenti.

In riferimento alle singole prestazioni pensionistiche, si rappresenta quanto segue.

In merito alla previsione di cui al **punto d)**, si fa presente che le prestazioni di invalidità previste dalla normativa vigente sono: la pensione di invalidità civile, l’assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria di inabilità.

La pensione di invalidità civile è una prestazione di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i non vedenti e i sordomuti privi di redditi personali o con redditi inferiori ai limiti annuali stabiliti dalla legge.

Dal 1° gennaio 2001, il riconoscimento dell’invalidità civile rientra nelle competenze delle Regioni, che verificano i requisiti sanitari tramite le Commissioni mediche istituite presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL).

A partire dal 1° giugno 2005, per avere diritto a questa prestazione è necessario anche essere residenti in Italia.

Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, possono presentare domanda di pensione di invalidità civile, qualora sussistano tutti i requisiti richiesti: i cittadini comunitari ed i loro familiari (sia comunitari che extracomunitari) che risiedono regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi; i cittadini extracomunitari in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); i cittadini extracomunitari in possesso della vecchia carta di soggiorno (se rilasciata prima del 14.02.2007 e, pertanto, valida fino alla scadenza); i cittadini extracomunitari in possesso del permesso per asilo, del permesso per protezione sussidiaria e del permesso per protezione sociale o umanitaria e i loro familiari (coniuge e figli minori a carico); i rifugiati politici.

La domanda di pensione di invalidità civile va compilata sul modulo rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) e deve essere presentata all'Azienda Sanitaria Locale competente per residenza, oppure tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita. Alla domanda deve essere allegato il certificato del medico curante.

I cittadini comunitari devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza; i cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno CE o la vecchia carta di soggiorno (se rilasciata prima del 14.02.2007 e, pertanto, valida fino alla scadenza).

La prestazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

Al pagamento delle prestazioni di invalidità civile provvede l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

L'assegno ordinario di invalidità, previsto dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, invece, spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi, italiani, comunitari o extracomunitari, affetti da un'infermità fisica o mentale e in possesso dei seguenti requisiti:

- infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che riduca in modo permanente la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore a meno di un terzo;
- anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità.

L'assegno di cui trattasi non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che in tal caso viene sottoposto ad una nuova visita medico-legale. Dopo due conferme consecutive, diventa definitivo.

Occorre altresì precisare che tale assegno viene concesso anche se si continua a lavorare: in questo caso, però, ogni anno l'invalido è sottoposto a visita medico-legale.

La domanda, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata direttamente alla sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o tramite i Patronati.

L'assegno può essere riscosso presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

Al compimento dell'età pensionabile, l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia.

La pensione ordinaria di inabilità, prevista dall'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi, italiani, comunitari o extracomunitari, affetti da un'infermità fisica o mentale e in possesso dei seguenti requisiti:

- infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Per ottenere la pensione di inabilità l'interessato non deve svolgere alcuna attività lavorativa.

La pensione ordinaria di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia.

L'importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all'anzianità contributiva maturata un "bonus contributivo" che copre il periodo che manca al raggiungimento dell'età pensionabile, che per gli inabili è di 55 anni se donne e 60 se uomini.

Il "bonus contributivo" non può, comunque, far superare i 40 anni di anzianità contributiva.

La domanda di pensione di inabilità, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata direttamente alla sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o tramite i Patronati.

La pensione di inabilità può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di perfezionamento dei requisiti previsti (compreso quello sanitario).

Si fa inoltre presente che i titolari di pensione di inabilità possono chiedere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa, se si trovano nell'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua.

Tale assegno viene concesso su domanda dell'interessato, può essere chiesto insieme alla pensione di inabilità, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o di perfezionamento dei requisiti, non spetta durante i periodi di ricovero in Istituti di cura a carico della Pubblica Amministrazione o privati, quando la spesa è a carico della Pubblica Amministrazione.

In merito alla previsione di cui al **punto e)**, si fa presente che in Italia, in base alla normativa vigente, la pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento di determinati requisiti, che variano a seconda del sistema di calcolo, che può essere contributivo, retributivo o misto.

Il sistema di calcolo contributivo è valido per coloro che sono stati assunti dopo il 31 dicembre 1995 ed è legato alla totalità dei contributi versati.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, i requisiti richiesti per andare in pensione sono:

- l'età: 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne;

- i contributi: almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- la cessazione del rapporto di lavoro (questo requisito non è richiesto per i lavoratori autonomi, i quali possono chiedere la pensione e continuare la loro attività);
- il conseguimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica.

Il sistema di calcolo retributivo, invece, è valido per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione ed è legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per i lavoratori autonomi).

I requisiti richiesti per andare in pensione sono:

- l'età: 65 anni per gli uomini e 60 per le donne;
- i contributi: almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa, ecc.);
- la cessazione del rapporto di lavoro.

Il sistema di calcolo misto è valido per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

L'importo della pensione si calcola con i due sistemi:

- per i periodi fino al 31 dicembre 1995, con il sistema retributivo;
- per i periodi dal 1° gennaio 1996, con il sistema contributivo.

Al riguardo, occorre precisare che l'articolo 1, comma 5, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto il sistema delle cosiddette finestre anche per la pensione di vecchiaia, in base al quale, a partire dal 2008, coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il 31 marzo, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il 30 giugno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il 30 settembre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il 31 dicembre, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

Per quanto riguarda la disciplina da applicare ai cittadini stranieri, occorre precisare quanto segue.

I cittadini comunitari, che lavorano in Italia e versano regolarmente i contributi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, hanno diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti di età e di contribuzione previsti per i cittadini italiani.

E' possibile che il lavoratore comunitario, prima di aver maturato i requisiti previsti dalla legge, ritorni nel proprio Paese o si trasferisca in un altro Paese europeo.

In tal caso, i precitati requisiti possono essere raggiunti anche continuando a lavorare e versare contributi nella gestione previdenziale del Paese europeo in cui si è trasferito.

Qualora si verifichi tale circostanza, allo scopo di erogare un'unica pensione, tutti i contributi versati in Italia o in altri Paesi europei, in virtù del sistema della “totalizzazione”, vengono sommati. L'importo della pensione viene determinato dalla gestione previdenziale di ogni Paese in proporzione ai contributi versati, secondo il cosiddetto “sistema pro-rata”.

I cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia, al momento della richiesta della prestazione, hanno diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti di età e di contribuzione previsti per i cittadini italiani.

In caso di decesso verificatosi in Italia, i superstiti, anche se residenti nel paese di origine, hanno diritto alla prevista prestazione, purché alla data del decesso siano soddisfatti i requisiti contributivi previsti dalla legge. In assenza di tali requisiti, i superstiti possono richiedere la liquidazione dell'indennità per morte.

I lavoratori extracomunitari non più soggiornanti in Italia, invece, se assicurati prima del 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo retributivo o misto), possono percepire la pensione di vecchiaia se in possesso dei due requisiti previsti dalla legge: 65 anni di età (requisito valido sia per gli uomini che per le donne); 20 anni di contribuzione.

I lavoratori extra comunitari non più soggiornanti in Italia, se assicurati dopo il 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo contributivo), in virtù dell'articolo 18, comma 13, della legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato il comma 11 dell'articolo 22 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono percepire la pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età (requisito valido sia per gli uomini che per le donne), anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla legge (5 anni).

In caso di decesso anteriore al compimento del 65° anno di età, non spetta la pensione ai superstiti, considerato che la posizione contributiva deve ritenersi efficace solo al raggiungimento della predetta età.

In caso di decesso verificatosi successivamente al compimento del 65° anno di età, la pensione ai superstiti spetta ricorrendo le condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori.

La domanda di pensione di vecchiaia va compilata su un modulo reperibile presso qualsiasi ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o presso gli Enti di Patronato.

Tale modulo, debitamente compilato, può essere presentato, insieme agli altri documenti, direttamente alla sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o tramite i Patronati.

La pensione di vecchiaia può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile o di perfezionamento dei requisiti previsti.

Occorre altresì precisare che l'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha previsto, a partire dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale, la concessione di un assegno sociale.

Tale prestazione ha natura assistenziale ed è riservata ai cittadini italiani che abbiano: 65 anni di età; la residenza in Italia; nessun reddito o un reddito inferiore ai limiti annuali stabiliti dalla legge.

Se il richiedente è coniugato, il reddito del coniuge si somma a quello del richiedente e i redditi complessivi non devono superare i limiti annuali stabiliti dalla legge.

Se il reddito personale, o il reddito complessivo dei coniugi, è inferiore ai limiti stabiliti, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale paga la quota differenziale fra il reddito posseduto e l'importo dell'assegno sociale.

Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, possono fare domanda di assegno sociale, qualora sussistano tutti i requisiti richiesti: i cittadini comunitari ed i loro familiari a carico che risiedono regolarmente in Italia per un periodo superiore a tre mesi; i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno (articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), ora denominata "permesso di soggiorno CE"; i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; i rifugiati politici.

L'assegno non è reversibile e, quindi, non può essere trasmesso ai familiari superstiti.

La domanda di assegno sociale, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata direttamente alla sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o tramite i Patronati.

I cittadini comunitari devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza, mentre i cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno CE. L'assegno sociale può essere riscosso presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età o a quello di presentazione della domanda, se successivo al compimento dell'età.

L'assegno non è esportabile e, quindi, si perde se l'interessato si trasferisce all'estero.

Al riguardo, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con messaggio n. 012886 del 4.06.2008, ha precisato che la residenza effettiva, al pari del requisito economico, della cittadinanza o, per i cittadini extracomunitari o comunitari, del possesso dell'idoneo titolo di soggiorno, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione di cui trattasi.

Ha altresì precisato che tale requisito si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia, e che in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore ad un mese, salvo che per gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dell'interessato, le sedi competenti dell'Istituto sono tenuti a procedere alla sospensione dell'assegno sociale. Decorso un anno dalla sospensione per i precitati motivi, le sedi competenti, previa verifica del permanere di tale situazione, sono tenuti a revocare il beneficio di cui trattasi.

Occorre infine segnalare che l'articolo 20, comma 10, della legge 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale è corrisposto agli aventi

diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i cittadini italiani, i cittadini comunitari ed extracomunitari, per ottenere l'assegno sociale, dovranno dimostrare un soggiorno continuativo in Italia di almeno dieci anni.

Un altro trattamento previdenziale previsto dal nostro ordinamento è la pensione di anzianità, la quale si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia. La legge n. 247/2007, di riforma delle pensioni, ha modificato i requisiti previsti dalla normativa precedente (legge 23 agosto 2004, n. 243) e previsto un aumento progressivo del requisito anagrafico.

L'articolo 1, comma 2, della citata legge ha stabilito i nuovi requisiti, di seguito riportati, per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità:

- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, i lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età, mentre i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 59 anni di età;
- dal 1° luglio 2009 entra in vigore il cosiddetto “sistema delle quote”, in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi), secondo il seguente schema:

<b>Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni</b>				
	<b>Lavoratori dipendenti</b>		<b>Lavoratori autonomi</b>	
Periodo	Somma età e anzianità	Età anagrafica minima	Somma età e anzianità	Età anagrafica minima
Dal 01/07/2009 al 31/12/2010	95	59	96	60
Dal 01/01/2011 al 31/12/2012	96	60	97	61
Dal 01/01/2013	97	61	98	62

Occorre comunque evidenziare che si può andare in pensione a prescindere dall'età, se si possiede un'anzianità contributiva di almeno 40 anni.

La legge 247/2007 ha modificato anche le finestre di uscita, secondo il seguente schema:

<b>Con meno di 40 anni di contributi</b>		
	<b>Decorrenza della pensione</b>	
<b>Requisiti maturati entro il</b>	<b>Lavoratori dipendenti</b>	<b>Lavoratori autonomi</b>
30 giugno	1° gennaio anno successivo	1° luglio anno successivo
31 dicembre	1° luglio anno successivo	1° gennaio secondo anno successivo

<b>Con almeno 40 anni di contributi</b>		
	<b>Decorrenza della pensione</b>	
<b>Requisiti maturati entro il</b>	<b>Lavoratori dipendenti</b>	<b>Lavoratori autonomi</b>
31 marzo	1° luglio stesso anno*	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno**	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° gennaio anno successivo	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo	1° luglio anno successivo

\* Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno  
 \*\* Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre

La pensione decorre dall'apertura della finestra d'uscita, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data. In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

La domanda deve essere compilata sul modulo predisposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e presentata direttamente agli suoi uffici, oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.

La domanda deve contenere tutta la documentazione e le informazioni ritenute indispensabili. La pensione può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

In merito alla previsione di cui al **punto f)**, riguardante le prestazioni per i superstiti, si fa presente che, in base alla normativa vigente, in caso di morte del lavoratore assicurato o pensionato, ai componenti del suo nucleo familiare è riconosciuta la pensione ai superstiti, la quale può essere:

- di reversibilità, se la persona deceduta era già pensionata;
- indiretta, se la persona, al momento del decesso, svolgeva attività lavorativa. In tal caso, il deceduto doveva aver accumulato, in qualsiasi epoca, almeno 15 anni di contributi oppure doveva essere assicurato da almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

I familiari a cui spetta la pensione ai superstiti sono:

- il coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non si sia risposato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico;
- i nipoti minori che erano a carico del parente defunto (nonno o nonna).

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti hanno diritto alla prestazione di cui trattasi anche i genitori e, in mancanza di questi, i fratelli celibi e le sorelle nubili.

L'importo della pensione ai superstiti è pari ad una percentuale della pensione già percepita dal defunto o, nel caso di lavoratore non ancora pensionato, di quella che gli sarebbe spettata in caso di pensionamento.

Le percentuali, da rapportare alla retribuzione pensionabile, variano a seconda della categoria degli aventi diritto e sono:

- 60% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio se c'è anche il coniuge;
- 40% a ciascun figlio se sono solo i figli ad averne diritto;
- 70% al solo figlio superstite;
- 15% a ciascun genitore, fratello e sorella.

In ogni caso, la somma delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore.

Dal 1° gennaio 1996, l'importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare: l'assegno viene ridotto del 25%, del 40% e del 50% a seconda dei redditi percepiti dal beneficiario.

La domanda di pensione ai superstiti, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata direttamente alla sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o tramite i Patronati.

La pensione ai superstiti può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data della morte.

Per quanto riguarda la disciplina applicabile ai lavoratori extracomunitari, si rinvia a quanto sopra rappresentato nella risposta relativa alla previsione di cui al punto e) dell'articolo 2 della Convenzione in esame (pensione di vecchiaia).

Ad integrazione di quanto già rappresentato nella precitata risposta, occorre precisare che il diritto alla pensione ai superstiti, nei casi di poligamia, è riconosciuto nei confronti della prima moglie e/o di colei il cui atto di matrimonio è riconosciuto valido nel nostro ordinamento.

In merito alla previsione di cui al **punto g)**, riguardante le prestazioni previste in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, si rappresenta quanto segue.

Le prestazioni garantite in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sono quelle previste dall'articolo 66 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), di seguito riportate: indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; rendita per inabilità permanente; assegno per l'assistenza personale continuativa; rendita ai superstiti e assegno funerario; prime cure; fornitura degli apparecchi di protesi.

La materia è stata riformata dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha riconosciuto nell'oggetto della tutela anche il danno biologico.

Le prestazioni garantite a seguito della precipitata riforma comprendono:

- l'indennità per l'inabilità temporanea assoluta: ne ha diritto il lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro o una malattia professionale che comporta l'astensione dal lavoro per più di tre giorni;
- la rendita diretta per l'inabilità permanente (per eventi antecedenti il 25/7/2000): ne ha diritto il lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro o una malattia professionale che comporta un grado di inabilità permanente compreso tra l'11% ed il 100%;
- l'indennizzo per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) e per le sue conseguenze patrimoniali (per eventi successivi al 25/7/2000): ne ha diritto il lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro o una malattia professionale che comporta un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 100%. Con un grado pari o superiore al 16% si presume, per legge, che sussista anche un danno patrimoniale indennizzabile;
- l'integrazione della rendita diretta: ne ha diritto il titolare di rendita diretta che abbia la necessità, nei termini di revisione, di effettuare cure per il recupero della capacità lavorativa;
- la rendita diretta alle casalinghe: ne ha diritto il soggetto che svolge, in via esclusiva, senza vincolo di subordinazione, lavoro domestico per la cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimora che abbia una età tra i 18 ed i 65 anni e che abbia subito un infortunio da cui consegua una inabilità permanente uguale o superiore al 33%.

Inoltre, a far data dal 17 Maggio 2006, nell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico rientrano anche i casi di infortunio mortale;

- la rendita di passaggio per silicosi ed asbestosi: ne ha diritto il lavoratore al quale è stata riconosciuta la silicosi o asbestosi, con un grado di inabilità permanente compreso tra l'1% e l'80% e che debba abbandonare la lavorazione nociva;
- la rendita ai superstiti: hanno diritto a tale prestazione il coniuge (50%), i figli (20% a ciascun figlio ).

In assenza dei suddetti superstiti la rendita è erogata, se conviventi a carico del defunto, ai genitori, fratelli o sorelle del lavoratore morto a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale;

- l’assegno funerario: ne hanno diritto i superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale, oppure chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie;
- l’assegno per l’assistenza personale continuativa: ne ha diritto l’assicurato che abbia una inabilità permanente assoluta del 100% che necessiti di assistenza personale continuativa;
- l’assegno di incollocabilità: ne ha diritto il lavoratore, di età inferiore ai 65 anni, che subisce un infortunio sul lavoro od una malattia professionale che comporta un grado di inabilità non inferiore al 34% e abbia una perdita della capacità lavorativa che, per la natura o il grado dell’inabilità, possa essere di danno alla salute e all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;
- l’assegno continuativo mensile speciale: ne hanno diritto il coniuge e i figli del titolare di rendita con grado di inabilità permanente non inferiore al 65%, deceduto per cause non dipendenti dall’infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- l’erogazione integrativa di fine anno: ne hanno diritto i grandi invalidi (grado di inabilità tra l’80% ed il 100%) e i rispettivi figli;
- il brevetto e il distintivo d’onore: ne ha diritto l’assicurato che abbia una inabilità non inferiore al 50% sia cittadino italiano e non abbia condanne penali di durata complessiva superiore ai due anni.

Per completezza di informazione, si segnala che l’Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro eroga, altresì, le prestazioni sanitarie di seguito riportate: prime cure; termalismo terapeutico (sperimentale); cure idrofangotermali e soggiorni climatici; protesi e presidi.

Per quanto riguarda i soggetti tutelati, si fa presente che il precitato Testo Unico non prevede disposizioni specifiche per i lavoratori stranieri che operano in Italia, i quali, pertanto, ricevono lo stesso trattamento dei cittadini italiani. Ciò è supportato dal principio dell’automaticità delle prestazioni, di cui all’articolo 67 del Testo Unico, che garantisce al lavoratore dipendente il diritto alle prestazioni, abbia o meno il datore di lavoro adempiuto agli obblighi che la legge pone a suo carico, salva la possibilità per l’Istituto assicuratore (INAIL) di applicare al datore di lavoro inadempiente le previste sanzioni.

In merito alla previsione di cui al **punto h)**, riguardante le prestazioni di disoccupazione, si fa presente che, in base alla normativa vigente, al lavoratore, in caso di estinzione del rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla sua volontà, è riconosciuta un’indennità di disoccupazione.

Tale indennità viene pagata ogni mese dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica, compresi i lavoratori a domicilio, i lavoratori comunitari ed extracomunitari, e gli apolidi.

L’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2008, l’elevazione del periodo massimo indennizzabile a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.

Lo stesso comma dispone che la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità di cui trattasi è elevata al 60% per i primi sei mesi, al 50% per i due mesi susseguenti e al 40 % per i restanti mesi di beneficio.

Fra i requisiti richiesti, fondamentale è quello di avere almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, avere almeno 52 contributi settimanali nei 2 anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro ed essere iscritto nelle liste dei disoccupati.

I periodi di disoccupazione sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione, in quanto coperti da contribuzione figurativa.

I lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale sono esclusi dall’obbligo assicurativo alla disoccupazione e, pertanto, non possono ricevere le prestazioni di disoccupazione.

Il termine massimo per presentare all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la domanda di indennità di disoccupazione involontaria è di 68 giorni dal licenziamento.

L’indennità non viene più corrisposta quando: si inizia un nuovo lavoro, è stato raggiunto il limite dei giorni di indennità previsto dalla precitata normativa, si viene cancellati dalle liste dei disoccupati o si gode di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

E’ possibile avere anche una diversa forma di indennità di disoccupazione: l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, prevista dall’articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86.

L’indennità di cui trattasi viene corrisposta nel caso in cui, anche se il lavoratore non ha versato 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ha comunque lavorato per un periodo non inferiore ai 78 giorni nell’anno precedente alla perdita di lavoro.

Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore ha perso il lavoro dovrà presentare la domanda all’Istituto Nazionale della Previdenza.

L’articolo 1, comma 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2008, la rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria con requisiti al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni, fino a un massimo di 180 giornate e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

In merito alla previsione di cui al **punto i)**, riguardante le prestazioni familiari, si fa presente che in virtù dell’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 del 1988, alle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, è riconosciuto un assegno per il nucleo familiare.

Tale assegno spetta:

- ai lavoratori dipendenti in attività (anche con contratto part-time);
- ai lavoratori dipendenti assistiti per: tubercolosi (TBC), disoccupazione, cassa integrazione guadagni (CIG), mobilità, malattia e maternità;
- ai pensionati ex lavoratori dipendenti.

Per il pagamento dell'assegno è necessario che il reddito familiare, costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, non superi determinati limiti, stabiliti ogni anno da apposito decreto ministeriale.

A partire dal 1.1.2007, l'assegno per il nucleo familiare può essere erogato anche per i figli studenti (o apprendisti) con età superiore a 18 anni e inferiore a 21, purchè facenti parte di un nucleo numeroso (almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni, e non anche dopo tale età).

Il pagamento è effettuato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a conguaglio, tramite il datore di lavoro, oppure direttamente all'interessato.

Occorre altresì precisare che l'assegno per il nucleo familiare è erogato anche ai lavoratori comunitari ed extracomunitari (ad eccezione di quelli con contratto di lavoro stagionale), con le stesse regole che valgono per i lavoratori italiani.

Appare inoltre opportuno segnalare che nel caso di lavoratori poligami, le prestazioni familiari sono erogate per una sola moglie.

Pertanto, qualora dalla documentazione anagrafica emerga che due o più mogli facciano parte del nucleo familiare del lavoratore, viene presa in considerazione quella che risulti la prima in ordine di tempo.

Al riguardo, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha precisato che il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, è costituito dai coniugi e dai relativi figli e che la normativa vigente in tema di trattamenti di famiglia opera in un ordinamento (quello italiano) in cui il rapporto di coniugio è esclusivamente monogamico.

Pertanto, i richiedenti la prestazione, che siano poligami, possono includere nel proprio nucleo familiare una sola moglie, a prescindere dal numero delle mogli risultanti dagli atti dello stato civile dei paesi di origine.

In particolare, ha precisato che ai fini dei trattamenti di famiglia, tenuto conto che nel nostro ordinamento solo il primo rapporto di coniugio può essere riconosciuto valido, deve essere presa in considerazione la moglie che risulti la prima in ordine di tempo. Nel caso in cui, però, lo Stato di cui il richiedente straniero è cittadino non riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani e non sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia, se la prima moglie non risiede in Italia si determina l'irrilevanza, ai fini della composizione del nucleo, della prima moglie, rientrando quest'ultima nella categoria dei familiari residenti all'estero di cittadino straniero. Ne

consegue che, in tale ipotesi, può far parte del nucleo la moglie sposata successivamente alla prima, purché residente in Italia.

Se anche quest'ultima non risiede in Italia, si dovrà prendere in considerazione quella sposata successivamente e così via, fino a quando non si individui una moglie che soddisfi il requisito della residenza. Coerentemente, poiché nel nostro ordinamento il matrimonio è solo monogamico, se tutte le mogli o più mogli risiedono in Italia, si considera facente parte del nucleo solo la prima moglie o, comunque, quella sposata per prima tra quelle residenti in Italia.

Si precisa, altresì, che, oltre l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la concessione di un assegno, erogato dai Comuni, ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, nel caso in cui il reddito annuo degli stessi non superi determinati limiti.

L'assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo e per i figli del coniuge e non direttamente propri.

Al riguardo, occorre precisare che la normativa in vigore (articolo 65 della legge n. 488/1999 e articolo 16, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, come modificato dall'articolo 2, comma 2, del D.M. 25 maggio 2001, n. 337) prevede espressamente tra i destinatari solo i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato.

Tale prestazione, pertanto, non è riconosciuta ai cittadini extracomunitari, inclusi i cittadini stranieri rifugiati politici.

**Per quanto riguarda la domanda di cui al punto B dell'articolo 3 della Convenzione,** concernente le prestazioni ai superstiti, si rinvia a quanto sopra rappresentato in merito ai punti e) e f) dell'articolo 2 della Convenzione in esame.

**Per quanto riguarda la domanda di cui al punto C dell'articolo 3 della Convenzione,** si fa presente che nell'ordinamento italiano non sono previste deroghe alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 della Convenzione in esame.

**In merito all'articolo 4 della Convenzione,** si rappresenta quanto segue.

**In riferimento alla domanda di cui al punto A,** si fa presente che, per quanto riguarda la concessione delle prestazioni su base contributiva, la legislazione italiana garantisce la parità di trattamento tra i cittadini stranieri e quelli italiani, senza condizione di residenza.

Pertanto, le prestazioni di cui trattasi sono erogate a tutti gli aventi diritto a prescindere dalla residenza in Italia.

Si fa altresì presente che non sono previste deroghe alla precitata regola.

In particolare, per quanto riguarda le prestazioni previste in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro ha tenuto a

precisare che anche tali prestazioni sono erogate prescindendo dalla residenza del soggetto e nel caso in cui i reddituari lascino il territorio italiano per risiedere nel Paese d'origine, l'Istituto eroga la rendita, tramite assegno inviato al domicilio indicato dall'interessato. L'erogazione riguarda sia la rendita diretta che la rendita ai superstiti.

**Per quanto riguarda la domanda di cui al punto B**, si rinvia a quanto sopra rappresentato in ordine alle singole prestazioni di cui all'articolo 2 della Convenzione.

**Per quanto riguarda la domanda di cui al punto C**, si precisa che la legislazione italiana non prevede disposizioni speciali riferite a regimi transitori.

**Per quanto riguarda la domanda di cui al punto D**, si precisa che l'Italia non ha stipulato accordi speciali con altri Stati Membri per evitare il cumulo delle prestazioni.

In merito alle osservazioni inviate dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.), si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda le osservazioni relative alla cessazione del regime di rimborso dei contributi e alla conservazione dei diritti, si ribadisce che l'articolo 18, comma 13, della legge 30 luglio 2002, n. 189, di modifica dell'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha stabilito che, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati. Di tali diritti può goderne, indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità, al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il comma 13 del precitato articolo 18 ha abrogato la disposizione dell'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998, laddove riconosceva ai lavoratori extracomunitari che cessavano l'attività lavorativa in Italia e lasciavano il territorio nazionale la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria.

L'interpretazione fornita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con la circolare n. 45 del 2003 del 28 febbraio 2003, è in linea con la lettera della norma che sembra non lasciare dubbi in merito alla volontà del legislatore, che, pur mantenendo il diritto del lavoratore extracomunitario rimpatriato ad ottenere un trattamento previdenziale in relazione ai contributi versati alle forme assicurative obbligatorie (che, come già precisato, non può comunque essere legato al requisito della residenza), lo ha subordinato al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, il diritto a qualunque prestazione, in presenza di tutti gli altri requisiti, si ottiene solo al compimento del 65° anno di età. L'unica deroga riguarda la possibilità per coloro la cui pensione viene calcolata con il sistema contributivo di ottenere il trattamento pensionistico

anche se non hanno maturato i 5 anni di contribuzione effettiva richiesti dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.

A tale proposito, occorre evidenziare che l'istituto del rimborso dei contributi costituiva un'eccezione alla parità di trattamento, sia perché non era previsto un analogo trattamento per i lavoratori italiani e comunitari, sia perché non era conforme ai principi fondamentali della tutela previdenziale, in particolare al principio del mantenimento dei diritti.

In concreto, la disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 18 nulla ha innovato riguardo i diritti previdenziali acquisiti dai lavoratori, ha introdotto, però, un beneficio esclusivo per i lavoratori extracomunitari: infatti, coloro, la cui pensione viene calcolata con il sistema contributivo, che non raggiungono i requisiti minimi previsti dalla legge per una prestazione (5 anni), in deroga alle disposizioni vigenti, conseguono il diritto alla liquidazione di una pensione che di fatto non è prevista per i cittadini italiani e comunitari.

Tale norma, infine, contiene un principio innovativo: una sorta di “totalizzazione unilaterale”, dal notevole valore sociale. Infatti, pur nella prevedibile esiguità delle prestazioni, dovuta alla breve anzianità contributiva, alla non applicabilità dell'integrazione al trattamento minimo, va ad essa riconosciuta la finalità di garantire comunque una qualche tutela pensionistica.

Nel caso in cui la pensione viene calcolata con il sistema retributivo o misto, per tutti i lavoratori, sia comunitari che extracomunitari, tale deroga non è prevista.

Per quanto riguarda le osservazioni relative al raggiungimento del requisito dell'età, occorre precisare che la normativa vigente prevede per tutti i lavoratori il cui versamento contributivo non garantisce una prestazione di importo pari ad almeno 1,2 volte quello dell'assegno sociale, la liquidazione di una pensione contributiva a 65 anni, sia per gli uomini che per donne. Nel caso in cui il lavoratore deceda prima del raggiungimento di tale età, senza aver raggiunto i requisiti minimi previsti dalla legge, in base alla normativa vigente, il superstite, avente diritto, può chiedere, previa presentazione di un'apposita istanza, la liquidazione di un'indennità *“una tantum”*.

Per quanto riguarda le osservazioni relative alla posizione dei lavoratori stagionali, si precisa che ai lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, in base alla normativa vigente, non è riconosciuto il diritto alle prestazioni di disoccupazione e alle prestazioni familiari.

In particolare, l'articolo 25 del decreto legislativo n. 286/1998 (non modificato dalla legge n. 189/2002), al comma 1, stabilisce che, “in considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano esclusivamente le forme di previdenza e assistenza obbligatoria, di seguito indicate, secondo le norme vigenti nei settori di attività: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;c) assicurazione contro le malattie;d) assicurazione di maternità”.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, “in sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore

di lavoro è tenuto a versare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziali a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45 del medesimo decreto”, a cui si rinvia.

Per quanto riguarda, in particolare, i lavoratori di cittadinanza tunisina, si fa presente che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con messaggio n. 3665 del 19.07.1999, ha precisato che le restrizioni in merito alle prestazioni familiari previste per i lavoratori stranieri con contratto di lavoro stagionale non riguardano i lavoratori cittadini di Stati con i quali esiste una Convenzione bilaterale, come è il caso della Tunisia.

**In merito alle domande di cui all'articolo 5 della Convenzione**, si precisa che nell'ordinamento italiano il pagamento delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti, nonché le prestazioni previste in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, è garantito a tutti i lavoratori anche in caso di residenza all'estero.

Per ulteriori elementi si rinvia a quanto sopra rappresentato in ordine alle singole prestazioni di cui all'articolo 2 della Convenzione.

In riferimento alle prestazioni previste in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro ha tenuto a precisare che per l'erogazione di rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali agli aventi diritto che risiedono all'estero, l'Istituto provvede erogando le rendite presso il domicilio indicato dagli interessati.

**In merito all'articolo 6 della Convenzione**, occorre precisare che i cittadini comunitari - compresi i rumeni e i bulgari entrati nell'U.E. dal 1° gennaio 2007 - che svolgono in Italia un'attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato, hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare, previsto dalla legge n. 153 del 1988, anche per i familiari residenti nel paese d'origine o in un paese convenzionato.

Il lavoratore extracomunitario, invece, può disporre dell'assegno per il nucleo familiare se i familiari risiedono in Italia, anche nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l'Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia. Per certificare la residenza dei familiari, se ancora non è stata completata la procedura per ottenerla, è possibile presentare documenti o certificati da cui risulti la presenza stabile in Italia (buste paga, certificati di frequenza di asili o scuole, ecc.).

Quando i familiari risiedono all'estero, la corresponsione dell'assegno è prevista solo nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l'Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia.

I Paesi che hanno stipulato con l'Italia una Convenzione in materia di prestazioni familiari sono: Argentina, Australia, Capoverde, Croazia, ex-Jugoslavia, Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia e Uruguay.

La corresponsione dell’assegno è prevista anche per i familiari residenti all’estero, qualora il lavoratore straniero – anche nel caso in cui il proprio Paese non sia convenzionato con l’Italia - abbia la residenza legale in Italia e sia stato assoggettato ai regimi previdenziali di almeno due Stati membri.

Ai cittadini stranieri rifugiati politici è riconosciuto il diritto all’assegno per i familiari residenti all’estero, anche in mancanza di una Convenzione internazionale con il Paese di provenienza.

La tutela dell’assegno per il nucleo familiare, riconosciuta ai lavoratori stranieri rifugiati politici, è stata estesa, a decorrere dal 19 gennaio 2008, anche ai cittadini stranieri non comunitari ovvero apolidi ai quali sia stato riconosciuto lo “status di protezione sussidiaria”.

**In merito alle domande di cui agli articoli 7 e 8 della Convenzione**, si fa presente che l’Italia, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo in esame, partecipa attraverso gli accordi bilaterali, di seguito indicati, a sistemi che garantiscono la conservazione dei diritti acquisiti e in via di acquisizione:

- Argentina: Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 3 novembre 1981 (ratificata con legge n. 32 del 18.01.1983, in vigore dall’1.01.1984), con la quale è stata sostituita la prima Convenzione in vigore dall’1.01.1974);
- Australia: Convenzione in materia di sicurezza sociale, ratificata con legge n. 101 del 24.03.1999 (in vigore dall’1.10.2000), con la quale è stata sostituita la Convenzione ratificata con legge n. 225 del 7.06.1988;
- Brasile: Protocollo aggiuntivo all’Accordo di emigrazione del 30.01.1974, ratificato con legge n. 236 del 6.04.1977 (in vigore dal 5.08.1977);
- Canada: Accordo di sicurezza sociale del 17.11.1977, ratificato con legge n. 869 del 21.12.1978 (in vigore dall’1.01.1979);
- Capo Verde: Convenzione di sicurezza sociale del 18.12.1980, ratificata con legge n. 34 del 25.01.1983 (in vigore dall’1.11.1983);
- Corea: Intesa amministrativa per l’applicazione dell’accordo di previdenza sociale del 3.03.2000 (in vigore dalla data della sua firma);
- Croazia: Convenzione di sicurezza sociale, ratificata con legge n. 167 del 27.05.1999 (in vigore dall’1.11.2003);
- Jersey e Isole del Canale: scambi di note del 19.05.1958 e del 7.06.1967 relative all’estensione della Convenzione italo - britannica del 28.11.1951 alle isole di Guersey, di Alderney, Hern e Iethou;
- Israele: scambio di note sui distacchi (legge 28 agosto 1989, n. 309);
- Stati della ex Jugoslavia: Convenzione di sicurezza sociale del 14.11.1957, ratificata con legge n.885 dell’11.06.1960 (in vigore dall’1.01.1961);
- Messico: scambio di note in materia di trasferibilità delle prestazioni pensionistiche (accordo in vigore dall’1.06.1977);

- Stati Uniti d'America: Convenzione di sicurezza sociale del 23.05.1973, ratificata con legge n. 86 del 24.02.1975 (in vigore dall'1.11.1978);
- Principato di Monaco: Convenzione di sicurezza sociale del 12.02.1982, ratificata con legge n. 130 del 5.03.1985 (in vigore dall'1.10.1985);
- San Marino: Convenzione di sicurezza sociale del 10.07.1974, ratificata con legge n. 432 del 26.07.1975 (in vigore dall'1.11.1975);
- Santa Sede: Convenzione in materia di sicurezza sociale, ratificata con legge n. 244 del 19.08.2003 (in vigore dall'1.01.2004);
- Tunisia: Convenzione di sicurezza sociale del 7.12.1984, ratificata con legge n. 735 del 7.10.1986 (in vigore dall'1.06.1987);
- Turchia: Convenzione europea di sicurezza sociale promossa dal Consiglio d'Europa del 14.12.1972 (in vigore dal 12.04.1990);
- Uruguay: Convenzione di sicurezza sociale del 7.11.1979, ratificata con legge n. 669 del 15.11.1981 (in vigore dall'1.06.1985);
- Venezuela: Convenzione di sicurezza sociale del 7.06.1988, ratificata con legge n. 260 del 6.08.1991 (in vigore dall'1.11.1991);
- Regolamento CEE n. 1408/1971 di sicurezza sociale tra: i 27 Stati membri; i 3 Stati terzi legati dall'accordo SEE: Islanda, Norvegia, Liechtenstein; la Svizzera (accordo UE-Svizzera in vigore dall'1.06.2002);
- Regolamento CE n. 859/2003 del Consiglio del 14.05.2003, che estende le disposizioni del Regolamento CEE n. 574 del 1972 ai cittadini di Paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

Per quanto riguarda la totalizzazione dei periodi assicurativi, si rinvia a quanto già rappresentato a pagina 6 del presente rapporto.

**In merito all'articolo 9 della Convenzione**, si precisa che non sono stati stipulati accordi che prevedono deroghe ai sensi dell'articolo in esame.

**In merito all'articolo 10 della Convenzione**, si fa presente che ai lavoratori stranieri che hanno lo status di rifugiati politici, avendo l'Italia ratificato, con legge 24 luglio 1954, n. 722, l'apposita Convenzione firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, è riconosciuto lo stesso trattamento concesso ai cittadini italiani in materia di assistenza pubblica, legislazione del lavoro e sicurezza sociale.

Al riguardo, si fa presente che recentemente è stato emanato il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), a cui si rinvia.

Si segnala, altresì, che l'articolo 2 di tale decreto ha introdotto nel nostro ordinamento lo status di “*protezione sussidiaria*”, che viene attribuito al cittadino di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, o apolide, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, tornando nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, tornando nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Per quanto riguarda la concessione ai lavoratori stranieri di cui trattasi delle prestazioni previste dall’articolo 2 della Convenzione in esame, si rinvia a quanto già rappresentato in merito alle singole prestazioni.

**In merito all'articolo 11 della Convenzione,** si fa presente che le disposizioni dell’articolo in esame trovano applicazione attraverso gli accordi bilaterali.

Come da richiesta, si inviano le copie degli accordi bilaterali di seguito indicati:

- Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina;
- Convenzione fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale;
- Convenzione fra la Repubblica Italiana e l’Australia in materia di sicurezza sociale;
- Accordo di sicurezza sociale tra l’Italia ed il Canada.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell’elenco allegato.

#### **ALLEGATI:**

- Legge 30 settembre 1993, n. 388;
- Articolo 19 del decreto 6 febbraio 2007, n. 30;
- Articolo 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
- Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003;
- Circolare n. 118 del 1° luglio 2003 dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- Articolo 22 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità);
- Articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- D.M. 21 dicembre 2000, n. 452;
- Articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- Articolo 49, comma 12, della legge n. 488/1999;
- Articolo 74 del decreto legislativo n. 151/2001;
- Articolo 10 e seguenti del D.M. n. 452/2000;
- Articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

- Articolo 1, comma 5, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- Articolo 18, comma 13, della legge 30 luglio 2002, n. 189, di modifica dell'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- Articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- Articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- Messaggio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale n. 012886 del 4.06.2008;
- Articolo 20, comma 10, della legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Articoli 66 e 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- Articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- Articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- Articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86;
- Articolo 1, comma 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- Articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 del 1988;
- Articolo 65 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;
- Articolo 16, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, come modificato dall'articolo 2, comma 2, del D.M. 25 maggio 2001, n. 337;
- Circolare n. 45 del 28 febbraio 2003 dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- Legge 24 luglio 1954, n. 722;
- Articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina;
- Convenzione fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di sicurezza sociale;
- Convenzione fra la Repubblica Italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale;
- Accordo di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Canada.
- Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto;
- Osservazioni inviate dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.);
- Osservazioni inviate dalla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria (CONFAPI).

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.